



COMUNE DI
RODENGO SAIANO

Provincia di Brescia

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

GESTIONE DELLE PREINSEGNE

approvato con Deliberazione di C.C. n° 18 del 14 luglio 2008

Sommario

<u>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Art. 2 Norme di riferimento</u>	3
<u>Art. 3 Definizioni</u>	3
<u>(art. 47 D.P.R. N. 495/1992)</u>	3
<u>CAPO II IMPIANTI</u>	4
<u>Art. 4 Caratteristiche, dimensioni, colori</u>	4
<u>(artt. 48 e 49 D.P.R. N. 495/92)</u>	4
<u>Art. 5 Individuazione siti strutture</u>	5
<u>Art. 6 Divieti e revoca delle autorizzazioni</u>	5
<u>CAPO III AUTORIZZAZIONE IN GENERALE</u>	5
<u>Art. 7 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione</u>	5
<u>(Art. 23 D.Lgs. 285/92)</u>	5
<u>Art. 8 Autorizzazione comunale - Validità e rinnovo</u>	5
<u>(Art. 53 D.P.R. 495/92)</u>	5
<u>Art. 9 Procedimento per l'autorizzazione</u>	6
<u>(Art. 53 D.P.R. 495/92)</u>	6
<u>Art. 10 Interventi di sostituzione e modifica</u>	6
<u>Art. 11 Semplificazione dei procedimenti</u>	7
<u>Art. 12 Corrispettivi a carico dell'utente</u>	7
<u>Art. 13 Pagamento della tariffa</u>	7
<u>Art. 14 Cause generali di decadenza dell'autorizzazione</u>	7
<u>Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione</u>	8
<u>(Art. 54 D.P.R. 495/92)</u>	8
<u>CAPO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI</u>	8
<u>Art. 16 Vigilanza</u>	8
<u>(art. 23 D.Lgs N. 285/92 e art. 56 D.P.R. N. 495/92)</u>	8
<u>Art. 17 Casi di abuso</u>	8
<u>(art. 23 D.Lgs N. 285/92)</u>	8
<u>Art. 18 Sanzioni amministrative</u>	8
<u>(art. 23 D.Lgs N. 285/92 e Art. 7 bis D.Lgs. N. 267/2000 e L. 689/1981)</u>	8
<u>Art. 19 Sanzioni accessorie e atti conseguenti</u>	9

<u>Art. 20 Rinvio</u>	9
<u>Art. 21 Regolarizzazione degli impianti esistenti</u>	9
<u>Art. 22 Norme transitorie</u>	9
<u>Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni</u>	9

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1 Il Comune di Rodengo Saiano gestisce, in regime di privativa, l'intero processo relativo alla posa, assistenza e manutenzione degli impianti e delle preinsegne situate sul proprio territorio. Il servizio/ufficio competente responsabile della gestione fa capo all'area contabile amministrativa.

Non sono ammesse altre tipologie di impianti sul territorio comunale ovvero non è consentito, in nessun caso, l'installazione di impianti atti a supportare preinsegne su suolo privato.

L'installazione delle preinsegne può avvenire esclusivamente su suolo pubblico ad opera del Comune.

2 Il presente Regolamento, con riferimento all'intero territorio comunale, disciplina il servizio di installazione, manutenzione, uso e rimozione delle preinsegne poste lungo le strade o in vista di esse.

3 La regolamentazione della gestione delle preinsegne tutela il pubblico interesse costituito dalle seguenti esigenze:

- a) salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare e la pubblica incolumità;
 - b) rispondere alle esigenze dell'imprenditoria nei vari settori dell'economia favorendo al contempo un ordinato sviluppo di tali impianti;
 - c) perseguire l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio comunale inserendo tali impianti in modo che per forma, ingombro, materiali usati e colori si integrino adeguatamente negli ambienti urbanizzati e nel paesaggio;
 - d) attuare un efficace controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.
4. Nel territorio comunale le preinsegne non possono essere esposte in maniera difforme a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 2 Norme di riferimento

1. Per l'applicazione del presente regolamento costituiscono norme di riferimento:
- a) art. 23 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada), nonché i principi e le disposizioni dello stesso D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 in materia di sicurezza della circolazione sulle strade;
 - b) gli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - c) D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni (norme in materia di pubblicità);
 - d) art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 23 del citato D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 per gli aspetti sanzionatori.

Art. 3 Definizioni

(art. 47 D.P.R. N. 495/1992)

1 Si definisce "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2 Valgono, inoltre, le seguenti definizioni:

- a) per "struttura" si intende un'armatura metallica che contiene più preinsegne, su uno o entrambi i lati;
- b) per "sostegno" si intende il supporto metallico che sorregge una o più preinsegne;

- c) per “impianto” si intende genericamente una struttura o un sostegno;
- d) per “sito” si intende il luogo fisico dove sono installate una struttura o genericamente un impianto;
- e) per “autorizzazione” si intende l’atto autorizzativo rilasciato dal Comune ai sensi dell’art. 23, comma 4, C.d.S. e dell’art. 53 del Regolamento C.d.S.;
- f) per “responsabile” si intende il Responsabile del Servizio a cui è affidata la gestione dei procedimenti connessi con l’applicazione del presente Regolamento.

CAPO II IMPIANTI

Art. 4 Caratteristiche, dimensioni, colori (artt. 48 e 49 D.P.R. N. 495/92)

Premesso che tutti gli impianti e le preinsegne attualmente situate sul territorio del Comune di Rodengo Saiano, sia esso pubblico che privato, devono essere rimossi entro il 31.12.2008, gli impianti che il Comune andrà a sostituire all’interno del centro abitato, hanno le seguenti caratteristiche:

Dimensioni e altezze

Tutti gli impianti dovranno essere omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e dimensionale dalle seguenti caratteristiche:

IMPIANTO: palo diam. 0,76 altezza 2,00 mt. – diam. 0,60 h. 2,20 mt. con pignetta e verniciatura metallizzata liquida grigio scuro.

Essi dovranno essere realizzati come da prospetto tecnico allegato al presente regolamento (allegato E), compreso il frontalino con la scritta “**Comune di Rodengo Saiano N.**” posto sopra l’impianto e dalle seguenti misure: lunghezza 1250 mm. Altezza 125 mm.

PREINSEGNA: profilo in alluminio per segnaletica, rettangolare, di dimensioni mm. 1250x250, trattato con ossidazione anodica e ganci in alluminio trattato.

Sulla stessa struttura di sostegno andranno collocate più preinsegne di uno o più utenti, fino ad un numero massimo 6 per facciata se l’impianto è a due pali e massimo 3 per facciata se l’impianto è a un palo, aumentabili rispettivamente, per casi particolari, a giudizio del responsabile del servizio, fino ad un massimo di 8 e 4.

Grafica

La grafica deve essere realizzata con materiali e tecniche idonee a garantire la qualità delle immagini, la resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici.

Decorazione profilo per categoria imprese: pellicola nero opaco per il fondo e gialla rifrangente per le scritte.

Decorazione profilo per categoria ristoranti: pellicola bianco rifrangente per il fondo e nero lucido per le scritte.

Decorazione profilo per categoria cantine vinicole: pellicola marrone rifrangente per il fondo e bianco rifrangente per le scritte.

Le preinsegne devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il bordo inferiore delle preinsegne poste in opera, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 (metri uno virgola cinque) rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 5 Individuazione siti strutture

1. I nuovi impianti comunali andranno a sostituire gli attuali impianti di proprietà privata non conformi al presente Regolamento.
2. Altri siti, aggiuntivi e/o in alternativa agli attuali, potranno essere individuati dal responsabile del servizio, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione anche di natura economica, da parte della Giunta Comunale.

Art. 6 Divieti e revoca delle autorizzazioni

- 1 E' assolutamente vietato a privati installare sul territorio comunale impianti e preinsegne.
- 2 Le autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni per l'installazione di impianti e di preinsegne sono tutte revocate. Gli impianti esistenti dovranno essere smantellati a cura dei proprietari entro il 31.12.2008.
- 3
Le preinsegne, se conformi al presente regolamento, potranno essere riutilizzate e posizionate sugli impianti di proprietà comunale previa presentazione di apposita domanda e sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune.

CAPO III AUTORIZZAZIONE IN GENERALE

Art. 7 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione (Art. 23 D.Lgs. 285/92)

- 1 Chiunque intenda installare preinsegne su tutto il territorio comunale deve presentare domanda (allegato "A") ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento (allegato "B").
- 2 Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato alla sottoscrizione della convenzione con il Comune. (allegato "C") e al pagamento della tariffa dovuta (allegato "D").

Art. 8 Autorizzazione comunale - Validità e rinnovo. (Art. 53 D.P.R. 495/92)

- 1 L'autorizzazione è valida ed efficace dal giorno del rilascio ed ha validità triennale e rinnovabile tacitamente di triennio in triennio, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del C.d.S.
- 2 L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare chiaramente:
 - a) la data del rilascio e quella di scadenza;
 - b) il numero che la distingue nel registro di cui al successivo comma 4;
 - c) il titolare, individuato con le complete generalità e il codice fiscale;
 - d) le preinsegne autorizzate e il periodo di esposizione di ciascuna di esse;
 - e) gli impianti su cui verranno installate le preinsegne;
 - f) la tariffa annuale a carico dell'utente e le scadenze per il pagamento.

- 3 L'autorizzazione originale, resa in bollo, è rilasciata al titolare completa degli allegati.
- 4 L'autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione della preinsegna.

**Art. 9 Procedimento per l'autorizzazione
(Art. 53 D.P.R. 495/92)**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esporre una preinsegna, diretta al responsabile è stilata su apposito modello reso in bollo, deve essere sottoscritta dal titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante della società titolare e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, la partita i.v.a. o il codice fiscale, un recapito telefonico e un recapito per la posta elettronica se disponibile;
 - b) la denominazione o ragione sociale in caso di ditta individuale o società, nonché l'indicazione della sede legale;
 - c) le caratteristiche della preinsegna;
 - d) la esatta indicazione del sito dove si intende esporre la preinsegna;
 - e) la durata dell'esposizione nei casi di durata inferiore a tre anni;
2. La domanda deve contenere, inoltre, le seguenti dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità di chi la sottoscrive:
 - a) di conoscere e accettare le norme del presente Regolamento;
 - b) di impegnarsi al pagamento del dovuto alle scadenze previste;
 - c) di consentire l'uso dei propri dati personali nell'ambito delle procedure connesse alla prestazione richiesta e nelle sedi competenti nel caso di eventuali controversie.Alla domanda deve essere allegato, inoltre, il bozzetto a colori che riproduca esattamente il contenuto della preinsegna.
3. Nel caso di più preinsegne, è prevista la presentazione di un'unica domanda per più preinsegne collocate in siti diversi; ne consegue che in questi i casi si rilascia un'unica autorizzazione.
4. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal protocollo comunale.
5. Nel caso che la domanda sia carente di uno più elementi essenziali, quali quelli indicati nei commi 1 e 2, il responsabile formalizza la richiesta di integrazione entro 10 giorni. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Se l'integrazione non viene prodotta entro il termine fissato nella richiesta la domanda è respinta.
6. Ogni domanda riguardante più preinsegne, può essere accolta parzialmente, salvo l'assenso del richiedente, per un numero inferiore di preinsegne rispetto a quello richiesto quando si verifichi una carenza di disponibilità sulle strutture scelte;.
7. Nell'eventualità di domande concorrenti, alcune delle quali non possono essere accolte, il responsabile segue l'ordine cronologico di presentazione.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, naturali e consecutivi dalla data del protocollo comunale apposta sulla domanda, salvo l'eventuale interruzione di cui al comma 6.
9. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione ovvero con il rigetto della domanda che deve essere motivato e comunicato formalmente all'utente.

Art. 10 Interventi di sostituzione e modifica

- 1 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il contenuto della preinsegna, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2 L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

3 Se il responsabile accoglie la richiesta, la allega all'autorizzazione ed annota la modifica nel registro di cui all'art. 10 comma 4.

Art. 11 Semplificazione dei procedimenti

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, per il suo aggiornamento ed ogni altro previsto nel presente Regolamento, deve essere ispirato al principio di massima semplificazione. In particolare:
 - a) per le modifiche che intervengono dopo il rilascio è sufficiente il rinvio all'autorizzazione vigente, all'annotazione in essa delle modifiche e all'aggiornamento del registro di cui all'art. 10 comma 4;
 - b) tutte le comunicazioni che riguardano l'autorizzazione non richiedono l'applicazione del bollo;
 - c) se cambia il titolare, inteso come soggetto giuridico, ma le preinsegne restano esposte con lo stesso messaggio per volontà del nuovo titolare, l'autorizzazione resta valida e viene integrata col provvedimento del responsabile che prende atto della variazione di titolarità; in sede di rinnovo, se necessario, verrà rilasciato un nuovo titolo aggiornato con tutte le modifiche avvenute nel triennio;
 - d) il responsabile acquisisce direttamente tutti i dati conservati da soggetti pubblici necessari all'istruttoria;
 - e) la domanda e tutte le dichiarazioni del richiedente per ottenere l'autorizzazione, previste dal presente regolamento, sono rese su modelli predisposti dal responsabile che possono essere diffusi e prodotti anche con sistemi telematici;
 - f) tutti i provvedimenti del responsabile previsti nel presente Regolamento sono compilati su modelli predisposti con criteri di chiarezza, essenzialità e semplicità.

Art. 12 Corrispettivi a carico dell'utente

1. Per garantire la trasparenza e la determinabilità della tariffa a carico dell'utente per il rilascio dell'autorizzazione, esso è determinato in forma di tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa comprende:
 - a) Il corrispettivo (una tantum) per l'installazione dell'eventuale impianto di sostegno e della/e preinsegna/e;
 - b) il corrispettivo per il servizio di manutenzione periodica (triennale);
 - c) la tassa di occupazione del suolo pubblico e l'imposta comunale sulla pubblicità (annuale);
 - d) il diritto previsto dall'art. 405 del Regolamento del C.d.S. e ogni altro diritto, bollo, spesa, ecc., eventualmente previsti da leggi o regolamenti, connessi con il rilascio dell'autorizzazione.
oltre l'I.V.A. dovuta.

Art. 13 Pagamento della tariffa

1 La tariffa è sempre anticipata e deve essere corrisposta all'atto del rilascio del titolo ovvero del provvedimento che lo modifica.

2 Non si dà luogo a rimborso nel caso di rimozione della o delle preinsegne prima della scadenza dell'atto di autorizzazione.

Art. 14 Cause generali di decadenza dell'autorizzazione

- 1 Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato pagamento, entro il termine previsto, del corrispettivo dovuto al Comune;
 - b) il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della quota di tariffa dovuta all'atto della formalizzazione dell'autorizzazione;
 - c) il comportamento omissivo del titolare rispetto agli obblighi e alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dal presente regolamento.
- 2 L'autorizzazione decade in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti al titolare dal presente regolamento, dal C.d.S., dalle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione o da altre specifiche disposizioni, tali da creare pericolo per la circolazione stradale o per la pubblica incolumità;
- 3 Nel caso di accertata falsità nelle dichiarazioni rese dall'utente nella domanda, tale da rendere nullo in radice il titolo rilasciato, l'utente stesso verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione (Art. 54 D.P.R. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di procedere alla rimozione della propria preinsegna/e nel caso di decadenza o di scadenza naturale dell'autorizzazione. Tale rimozione deve essere effettuata dal titolare entro 15 giorni dalla naturale scadenza del titolo. Decorso infruttuosamente tale periodo provvede alla rimozione direttamente il Comune.

CAPO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Vigilanza (art. 23 D.Lgs N. 285/92 e art. 56 D.P.R. N. 495/92)

- 1 Il Comune vigila per mezzo della Polizia Locale su eventuali abusi nell'uso degli impianti.
- 2 La vigilanza sulle scadenze delle autorizzazioni sui pagamenti di tariffa, sulla tenuta del registro e, in genere, sul buon funzionamento del servizio, è competenza del responsabile del servizio.

Art. 17 Casi di abuso (art. 23 D.Lgs N. 285/92)

- 1 Oltre ai casi di abuso previsti dall'art. 23 commi 13-bis, 13-ter e 13 quater C.d.S. costituisce abuso:
 - a) la preinsegna modificata o spostata o aggiunta in assenza del prescritto provvedimento del responsabile;
 - b) mantenere esposta la preinsegna in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni in essa contenute;
 - c) mantenere esposta la preinsegna nonostante l'obbligo di rimuoverla imposto al titolare a seguito di decadenza dell'autorizzazione ovvero di uno dei procedimenti previsti dal presente Regolamento;
- 2 Ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis C.d.S., la preinsegna abusiva deve essere rimossa a cura e spese del soggetto responsabile, entro il termine massimo di 10 giorni a far data dall'atto di

accertamento regolarmente notificato al medesimo soggetto; se questi non adempie vi provvede il Comune addebitando al trasgressore le spese relative.

3 Per la preinsegna riconosciuta abusiva è comunque dovuto il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, ai sensi del decreto 507, per il solo fatto che la pubblicità è stata effettuata, anche se in difformità alle leggi o ai regolamenti;

4 Nei casi di irregolarità o di abuso relativi alle preinsegne su sostegni, il proprietario del terreno privato su cui sono installate è sempre responsabile in solido con il trasgressore.

Art. 18 Sanzioni amministrative

(art. 23 D.Lgs N. 285/92 e Art. 7 bis D.Lgs. N. 267/2000 e L. 689/1981)

1 Gli abusi sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 11 C.d.S..

2 Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione ad esporre una preinsegna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23, comma 12 C.d.S..

3 La mancata rimozione della preinsegna abusiva di cui al comma 2 dell'art. 27, nel termine di 10 giorni dalla intimazione/comunicazione del Comune è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro così come previsto dall'art. 23 comma 13 bis C.d.S..

4 Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non è applicabile la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa compresa fra Euro 25,00 e Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 N. 267.

5 Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Si applica, inoltre, la procedura prevista dall'art. 23 comma 13 C.d.S..

6 Oltre alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica, se del caso, il sistema sanzionatorio in materia di pubblicità, di urbanistica e di tutela del paesaggio.

Art. 19 Sanzioni accessorie e atti conseguenti

1 All'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue la rimozione delle preinsegne collocate abusivamente secondo la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis C.d.S..

2 La diffida al trasgressore e il successivo provvedimento che dispone la rimozione e il ripristino dei luoghi, nonché ogni altro atto o provvedimento in applicazione dell'art. 23 commi 13-ter e 13-quater C.d.S., è di competenza del responsabile del servizio.

Art. 20 Rinvio

1. Nelle fattispecie concrete che non possono essere definite applicando le disposizioni del presente Regolamento, si applicano le seguenti norme: a) del C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione; b) del Decreto Legislativo 507/1993 ovvero della normativa vigente in materia di pubblicità; c) in materia urbanistica le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale; d) del Codice Civile.

Art. 21 Regularizzazione degli impianti esistenti

1 Entro il 31 dicembre 2008 tutti gli impianti autorizzati e non autorizzati presenti sul territorio comunale che contengono preinsegne, devono essere smantellati, salvo diversa indicazione del responsabile del servizio.

2 Il procedimento di regularizzazione è attivato dal soggetto interessato presentando specifica domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Per regularizzazione si intende il trasferimento della preinsegna esistente (se conforme alle

specifiche indicate nel presente regolamento) su una struttura di proprietà del Comune di Rodengo Saiano previa rimozione dell'impianto originario;

3 Decorso il termine di cui al comma 1 , qualora non sia intervenuta rimozione da parte del soggetto interessato, a detta rimozione provvederà il Comune addebitando le relative spese.

Art. 22 Norme transitorie

Le autorizzazioni per gli impianti esistenti, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono il 31 dicembre 2008. In caso di rinnovo dovranno essere attuate le procedure previste dal presente atto.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

1 Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della relativa deliberazione che l'approva.

2 Il presente Regolamento ha per oggetto esclusivo la gestione delle preinsegne come definito negli articoli precedenti

ALLEGATI

A. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PREINSEGNE

B. :AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

C. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE PREINSEGNE SUL TERRITORIO COMUNALE

D. PREZZIARIO: COSTI A CARICO DELL'UTENZA.

E. PROSPETTO TECNICO DELL'IMPIANTO E DELLA PREINSEGNA.



PROTOCOLLO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI "PREINSEGNE"

CAP tel. /

CHIEDE

L'autorizzazione ad installare negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione comunale nelle località:¹

VIA

VIA

VIA**VIA****VIA****VIA****VIA**

n. _____ "PREINSEGNE" riportanti la scritta _____ (2)

delle dimensioni di cm. 125 x 25 e conformi alle caratteristiche determinate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal "Regolamento di esecuzione" D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

1⁽¹⁾ indicare una preinsegna per via

2⁰) indicare la dicitura riportata sul segnale

A tal fine DICHIARA

- a) di conoscere e accettare le norme dell'apposito Regolamento di gestione delle preinsegne;
- b) di impegnarsi al pagamento del dovuto alle scadenze previste;
- c) di consentire l'uso dei propri dati personali nell'ambito delle procedure connesse alla prestazione richiesta e nelle sedi competenti nel caso di eventuali controversie.

Allega:

bozzetto a colori che riproduce esattamente il contenuto della preinsegna;

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota⁽³⁾ riportata nel presente modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Rodengo Saiano,

IL RICHIEDENTE/I

(Firma)

⁽³⁾ Desidero informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.

I dati personali sono raccolti dai Servizi Tecnici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati

Ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale.

Non fornire i dati comporta

L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da Lei attivato.

I dati possono essere comunicati

Ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati possono essere conosciuti

Dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Rodengo Saiano

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI RODENGO-SAIANO – Piazza Vighenzi, 1

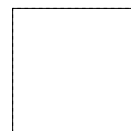
Responsabile del trattamento dei dati:

Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile rag. Pezzotti Amilcare



COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

N° autorizzazione



UFFICIO TRIBUTI

AUTORIZZAZIONE

per l'esposizione di n. preinsegne ai sensi art. 53 D.P.R. 495/92
per il triennio

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA

Vista la domanda n° via presentata il
relativa all'installazione di preinsegne dalle seguenti caratteristiche:

in

Visto il regolamento comunale per la gestione delle preinsegne;
Visto il decreto Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 recante "Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507 riguardante la tassa comunale di occupazione del
suolo pubblico e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

l'esposizione delle preinsegne indicate in premessa, con l'osservanza delle norme di legge e dei
regolamenti e salvi, in ogni caso, ogni diritto di terzi, compreso il Comune come Ente Patrimoniale.

L' autorizzazione scade il .

Allegati n.

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA~~

Rodengo Saiano,

NOTE, PRESCRIZIONI E MODALITA' ESECUTIVE

Dichiaro di aver ritirato copia della Autorizzazione in data _____

IL RICHIEDENTE

V.to IL RESPONSABILE



COMUNE DI RODENGO SAIANO
Provincia di Brescia
AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE PREINSEGNE SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il **Comune di Rodengo Saiano** avente propria sede legale in Rodengo Saiano, provincia di Brescia, Piazza Vighenzi n. 1 Cod Fiscale 00632150173 in persona del responsabile dell'Area Contabile e Amministrativa, di seguito denominato "**Comune**"

E

..... con sede legale in Via a rappresentata dal
sig. nato a il e residente a
..... (BS) in via, Cod Fisc.,

Premesso

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 05.02.2008 l'Amministrazione ha deliberato la gestione diretta delle preinsegne situate sul territorio comunale;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ... è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione delle preinsegne;

Tanto Premesso

Tra le parti come sopra individuate si conviene quanto segue:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1 In dipendenza di apposita autorizzazione triennale alla esposizione, l'utente affida al Comune la gestione delle preinsegne relative alla propria ditta installate o da installare nelle località del territorio comunale come risulta da propria domanda di installazione preinsegna e precisamente:

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

- 2 Per “preinsegna” s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

GESTIONE DELLE PREINSEGNE

- 1) Per gestione delle preinsegne si intende quanto segue:

PER I NUOVI UTILIZZATORI

Richiesta al Comune da parte dell’Utente nella quale viene specificato quanto di suo interesse in merito a numero di preinsegne, luogo di ubicazione e altre particolari esigenze relative alla personalizzazione delle stesse secondo le necessità aziendali. La formulazione della richiesta e la documentazione relativa dovrà avvenire nel rispetto di tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale per l’installazione delle preinsegne.

- a) Istruttoria da parte del Comune;
- b) Realizzo da parte del Comune delle preinsegne e loro installazione sui luoghi indicati dall’Utente compatibilmente con le norme vigenti.
- c) Manutenzione periodica delle preinsegne.

PER COLORO CHE SONO GIA’ UTILIZZATORI

- a) Sostituzione, se non conformi al Regolamento, delle attuali preinsegne con altre realizzate e installate dal Comune.
- b) Manutenzione periodica delle preinsegne.

TARIFFA O CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

4 La tariffa o corrispettivo dovuto per il servizio di messa a disposizione, installazione e manutenzione delle preinsegne che sono state individuate al punto 1) della presente convenzione è convenuto in Euro _____ più IVA e comprende:

- a) Il corrispettivo (una tantum) per l’installazione dell’eventuale impianto di sostegno e della/e preinsegna/e;
- b) il corrispettivo per il servizio di manutenzione periodica (triennale);
- c) la tassa di occupazione del suolo pubblico e l’imposta comunale sulla pubblicità (annuale);
- d) il diritto previsto dall’art. 405 del Regolamento del C.d.S. e ogni altro diritto, bollo, spesa, ecc., eventualmente previsti da leggi o regolamenti, connessi con il rilascio dell’autorizzazione.

oltre l’I.V.A. dovuta.

Il versamenti sono sempre anticipati e vanno eseguiti prima del rilascio dell'autorizzazione.

Le successive variazioni del corrispettivo che verranno deliberate dalla Giunta Comunale saranno tempestivamente comunicate all'Utente.

In aggiunta dovrà essere pagata l'imposta di pubblicità calcolata secondo le vigenti tariffe determinate dal Comune.

DURATA DELLA CONVENZIONE

5) La presente convenzione ha la durata pari al periodo della autorizzazione e , quindi, di tre anni a decorrere dalla data di stipula, salva diversa richiesta da parte del soggetto interessato. Essa si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, fatta salva la variazione delle tariffe di cui al punto 4, a meno che una delle due parti non ne dia disdetta all'altra da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

Rodengo Saiano, lì _____

PER IL COMUNE

Il responsabile dell'Area Contabile

PER L'UTENTE

Il Legale Rappresentante

TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE

per installazione impianto di sostegno (una tantum)	€. 100,00
per fornitura e posa preinsegna (una tantum)	€. 80,00
per manutenzione periodica (triennale)	€. 120,00
oltre IVA dovuta	

Per il rilascio dell'autorizzazione sono richieste n. 02 marche da bollo.

L'imposta comunale sulla pubblicità, approvata dalla Giunta Comunale, è riscossa annualmente. All'Utente verrà inviato un avviso entro il mese di marzo di ogni anno.